

*COMUNE di ARITZO*

Provincia di Nuoro  
*UFFICIO DEL SINDACO*

**Comune di Aritzo**  
**Data 15/04/2019**  
**N. Prot. 0002260 / 2019**  
**Cat. 03 Cl. 05 Fasc.**

*Ordinanza n. 15/ del 15.04.2019*

**A tutta la popolazione**  
Ufficio Polizia Locale  
**SEDE**

e.p.c. Stazione Carabinieri **BELVI**  
On. Le Prefettura **NUORO**  
Albo Pretorio **SEDE**

**Oggetto:** - Proroga accensione degli impianti di riscaldamento dal 16.04.2019 fino al 30.04.2019

**Visti:**

- il D.P.R. n° 74 del 16 Aprile 2013 "Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1, lett. A e C, del decreto legislativo 19 Agosto 2005, n° 192;
- l'art 5 comma 1 del suddetto D.P.R. "Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici", in base a quale i Sindaci con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

**Considerato** che per la zona climatica **E** (art2 DPR 412/1993) in cui ricade il Comune di Belvi l'esercizio degli impianti termici è consentito con un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 Ottobre al 15 Aprile;

**Rilevato** che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con un durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

**Vista** la Legge 10/1991 "Piano energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione D.P.R. 412 del 26/08/1993;

**Considerato** l'abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e tenuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare delle asce più deboli della cittadinanza;

**Preso atto** delle numerose richieste pervenute a tale riguardo da privati cittadini, scuole e diversi uffici pubblici tese ad ottenere una proroga dei termini per l'accensione degli impianti di riscaldamento;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno e necessario, alla luce delle considerazioni di cui sopra, emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento a decorrere dalle ore del 16 Aprile c.a., per un limite massimo di 07 ore giornaliere, nella fascia oraria dalla ore 07,00 alle ore 22,00.

**Visto** l'art 54 comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

Tutto ciò premesso;

### **ORDINA**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n° 74 del 16/04/2013 la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento dal 16 Aprile 2019 per un limite massimo di 07 ore giornaliere, nella fascia oraria dalla ore 07,00 alle ore 22,00 fino al giorno
2. Resta stabilito che la validità dei termini sopra indicati, qualora le condizioni meteorologiche miglioreranno con l'aumento delle temperature, sarà automaticamente annullata e si dovrà provvedere allo spegnimento degli impianti

### **INVITA**

- La cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di 20° C più 2° C di tolleranza
- Al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

### **DISPONE**

- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on - line, nonché la sua pubblicizzazione nelle ulteriori forme ritenute opportune.
- Che gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed esecuzione della presente.
- Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L.1034 /71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n°1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 15 Aprile 2019.



Il Sindaco

*Mameli Gaultiero*